

STATUTO del
“CRITTOLS - Centro di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferi-
mento tecnologico in Oncologia e Scienze della Vita
Società consortile a responsabilità limitata”

Articolo 1

Denominazione

1. Tra l'Assessorato alla Ricerca Scientifica della Regione Campania, l'Assessorato alla Sanità della Regione Campania, la Provincia di Avellino, il Comune di Mercogliano, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino e l'Azienda Sanitaria Locale “Avellino 2” viene costituita una Società consortile a responsabilità limitata che viene denominata “Centro di Ricerca, Innovazione, Sviluppo e trasferimento tecnologico in Oncologia e Scienze della Vita”. La Società potrà altresì assumere le denominazioni abbreviate “Centre for Research, Innovation and technological Transfer in Oncology and Life Sciences” e “CRITTOLS S.c.a.r.l.”.

Articolo 2

Sede sociale

1. La Società ha sede legale in Mercogliano (AV).
2. Potranno essere istituite sedi secondarie e amministrative, filiali, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale ed extra.

Articolo 3

Durata della Società

1. La durata della Società è fissata sino al 31.12.2054. Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4

Oggetto sociale

1 La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile e quindi mutualistico e ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Regionale di Ricerca per le Patologie Rare e le Malattie Genetiche che, in stretta collaborazione con l'Osservatorio Epidemiologico Regionale, coordini le attività dei servizi assistenziali regionali e promuova iniziative per migliorare l'informazione della popolazione, la formazione degli operatori sanitari, nonché la prevenzione, la diagnosi ed il trattamento dei pazienti affetti da queste patologie, in uno ad essere Centro di Ricerca, Innovazione, Sviluppo e Trasferimento Tecnologico per sonde molecolari, farmaci e biomateriali innovativi in Oncologia e Scienze della Vita.

2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà svolgere, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e l'insediamento sul territorio della regione di un laboratorio di innovazione tecnologica per lo svolgimento di attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo e prototipizzazione e potrà porre in essere iniziative mirate;

2.1. a svolgere un'azione di accelerazione di impresa con riferimento alla nascita e all'attrazione sul territorio campano di iniziative imprenditoriali;

2.2. al rafforzamento e alla sinergia delle attività di ricerca e sviluppo dei soci consorziati ed alle realtà imprenditoriali presenti nell'area del Centro;

2.3. al richiamo, nell'area regionale interessata, di nuove strutture di ricerca e sviluppo di imprese nazionali e internazionali;

2.4. al trasferimento di conoscenze tecnologiche alle aziende operanti nell'area del Centro;

2.5. all'attrazione e alla formazione dei migliori talenti;

2.6. alla diffusione delle conoscenze;

2.7 2.7. all'allestimento di una piattaforma tecnologica dedicata alla identificazione, caratterizzazione ed analisi differenziale e funzionale di geni e proteine correlate a malattie genetiche e cancro;

2.8. all'allestimento di una unità di servizio per la raccolta, la crioconservazione e la gestione di materiale biologico umano utile per diagnosi genetica, per studi sulla biodiversità (compresi studi di farmacogenetica) e per ricerca (biobanca genetica).

2.9. all'allestimento di centro virtuale per la ridefinizione dei processi di trasferimento delle conoscenze ed integrazione dinamica tra Centri di Ricerca e PMI (Scientific Webservice)

3. A tal fine la Società potrà:

3.1. impiantare, ampliare e sviluppare strutture idonee e qualificate per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica nonché spazi attrezzati per ospitare iniziative imprenditoriali derivanti anche da spin-off di attività di ricerca;

3.2. elaborare il piano per l'utilizzo delle strutture realizzate, da parte dei

soci consorziati e di soggetti terzi;

3.3. gestire l'intero complesso immobiliare e gestire i rapporti con i soci consorziati e i soggetti terzi per le parti occupate dagli stessi per le specifiche attività di ricerca e sviluppo;

3.4. elaborare le linee strategiche di indirizzo per tutte le attività del Centro, attraverso studi di trend tecnologici e di identificazione dei settori a più alto potenziale di sviluppo;

3.5. promuovere e sostenere progetti ed azioni di sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico;

3.6. promuovere e curare la formazione, a forte specializzazione tecnologica, di ricercatori, di tecnici e di operatori nei settori di interesse;

3.7. avviare e gestire iniziative atte alla valorizzazione e allo sviluppo del Centro;

3.8. agire da interfaccia operativa verso istituzioni e soggetti terzi per le iniziative che coinvolgono la compagine societaria nei suoi insieme;

3.9. erogare servizi per conto terzi nei settori di propria competenza;

3.10. partecipare, anche in collaborazione con soggetti terzi, a programmi di ricerca e sviluppo;

3.11. fornire assistenza a enti pubblici e associazioni di categoria sul tema dello sviluppo, dell'innovazione e dell'imprenditoria tecnologica;

3.12. promuovere le competenze tecnologiche degli attori del Centro all'interno e all'esterno dell'area del Centro stesso;

3.13. promuovere la creazione di strutture di ricerca collegate con l'obiettivo di accrescere il livello tecnologico del Centro;

3.14. incentivare e promuovere iniziative imprenditoriali ritenute meritevoli, eventualmente anche solo indirettamente, tramite la costituzione, la promozione o la gestione di un fondo di *venture capital* anche di soggetti terzi.

4. La Società potrà costituire o partecipare a società di capitali con scopo di lucro, a condizioni che queste abbiano attività conformi, connesse o strumentali al perseguimento delle proprie finalità.

5. La Società non avendo finalità lucrative, così come precedentemente indicato, è autorizzata a partecipare a gare d'appalto inerenti il proprio oggetto sociale, in quanto non si pone come scopo la distribuzione tra i soci degli utili prodotti, che invece saranno ripartiti secondo le modalità indicate nell'articolo 33 del presente Statuto.

6. La Società potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie, ipotecarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute utili o necessarie a giudizio dell'Amministratore Delegato per il conseguimento dell'oggetto sociale.

7. La Società potrà assumere interessenze o partecipazioni in imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto dell'art. 2361 c. c., anche come compenso per i servizi resi.

8. La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali.

9. La Società si avvale, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo razionale e

internazionale.

Articolo 5

Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal libro soci a tal fine eletto.

Articolo 6

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro _____ (Euro _____/00), diviso in quote ai sensi di legge.

2. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Amministratore Delegato, con delibera dell'Assemblea dei soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

3. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale, devono essere preventivamente offerte in opzione di soci, in proporzione alle quote effettivamente possedute.

4. Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, possono essere offerte a soggetti terzi secondo le modalità previste dall'articolo 8 del presente Statuto.

Articolo 7

Partecipazione alla Società consortile

1. Possono essere ammessi alla Società consortile:

- 1.1. Enti pubblici non economici, compresi Regioni, Province e Comuni;
- 1.2. Enti pubblici economici;
- 1.3. Enti pubblici di ricerca;
- 1.4. Università;
- 1.5. Fondazioni riconosciute;
- 1.6. Fondazioni bancarie;
- 1.7. Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca.

2. Il soggetto che intende diventare socio dovrà inoltrare domanda di ammissione (unita alla dichiarazione di accettazione dello Statuto della Società) che sarà istruita dall'Amministratore Delegato ai fini sia dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia della compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali.

3. L'ammissione di nuovi soci viene deliberata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

4. A tal fine si procederà a uno specifico aumento di capitale che, per sua natura, comporta l'esclusione del diritto di opzione e che dovrà essere liberato mediante versamento del prezzo di emissione stabilito preventivamente dall'Amministratore Delegato.

5. L'Amministratore Delegato fisserà anche i termini per effettuare il versamento del sovrapprezzo, in conformità all'art. 2439 c.c.

La società prevede altresì la partecipazione di soggetti pubblici e privati per progetti. In tal caso il soggetto aderente non acquisisce la qualifica di socio. La partecipazione a programmi e progetti impegna il partecipante a

garantire l'apporto delle competenze professionali e scientifiche definite nel programma al quale si aderisce a fronte del compenso professionale del pagamento dei costi generali e di eventuali oneri accessori nella misura stabilita nel budget di programma. I soggetti che intendono partecipare a programmi e progetti devono inoltrare domanda di ammissione (unita alla dichiarazione di accettazione dello Statuto della Società) che sarà istruita dall'Amministratore Delegato ai fini sia dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia della compatibilità. L'Amministratore Delegato, acquisito il parere favorevole dell'Administrative Project Manager e dello Scientific Project Manager, accetta tale partecipazione informando l'Assemblea dei soci nella prima riunione.

Articolo 8

Finanziamento della società e alienazione della quote

1. Al fine di garantire alla Società le risorse necessarie per l'avvio delle attività, è costituito un fondo di dotazione iniziale di 15 milioni di Euro, che dovrà essere interamente versato dalla Regione Campania.

1.1. Il finanziamento dei costi correnti di gestione dovrà essere coperto esclusivamente attraverso l'acquisizione delle necessarie risorse finanziarie a fronte di programmi e progetti proposti dalla Società ai possibili soggetti finanziatori (in primis la Regione Campania) utilizzando le risorse dalla stessa destinate alla ricerca finalizzata, alla sperimentazione ed all'innovazione, il Ministero della Ricerca, il Ministero della Salute, Fondazioni e Istituzioni di diritto pubblico e privato operanti in settori affini.

Il finanziamento, inoltre, dovrà essere garantito per la parte residuale, se occorrente, dal Fondo Sanitario Regionale della Regione Campania anche in riferimento alla Legge Regionale n. 10 dell'11/07/02 approvata nel Piano Sanitario Regionale 2002-2004 a copertura di ogni esercizio finanziario.

1.2. La Società assume a fondamento irrinunciabile della propria gestione il principio della autosufficienza economica, che presuppone una gestione per programmi e progetti, l'implementazione di strumenti avanzati di pianificazione strategica, di programmazione e controllo, direzionale ed operativo, la minimizzazione dei costi fissi di gestione riducendo al minimo indispensabile i costi di struttura ed utilizzando istituti flessibili che consentano di commisurare i costi all'entità dei ricavi conseguenti ai progetti e ai programmi finanziati.

1.3. In applicazione dell'art. 2615 ter, comma 2 del codice civile, i soci sono comunque tenuti al versamento pro quota dei contributi occorrenti a coprire eventuali disavanzi di gestione.

1.4. Modalità, termini e ripartizioni tra i soci per i versamenti di detti contributi saranno fissati annualmente o ogni triennio in occasione dell'approvazione del bilancio annuale/triennale di esercizio dall'Assemblea dei soci, anche tenendo conto dei contratti da ciascun socio affidati alla Società, e della utilizzazione delle strutture consortili che da detti contratti derivano o deriveranno nell'esercizio in corso.

2. Le quote saranno alienabili per atto tra vivi nei limiti che seguono.

3. Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote è tenuto

a offrirle in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel relativo libro.

4. L'offerta in prelazione e l'esercizio della stessa sono regolati dalla seguente procedura :

4.1. il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote dovrà preventivamente informare, mediante una lettera raccomandata a/r o un telegramma, l'Amministratore Delegato, il quale ne darà comunicazione agli altri soci mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r o di un telegramma da spedire all'indirizzo risultante dal libro dei soci, entro venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra;

4.2. Gli altri soci, entro venti giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata a/r o del telegramma suddetti, qualora vogliano esercitare la prelazione, sono tenuti a darne formale comunicazione all'Amministratore Delegato mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r o di un telegramma; si considerano rinunciatari i soci che non abbiano inviata tale comunicazione nel termine indicato;

4.3. i soci che abbiano manifestato la volontà di esercitare la prelazione potranno rendersi acquirenti delle quote offerte in vendita, in proporzione delle quote rispettivamente possedute; nel caso in cui il numero delle quote sia insufficiente, si procederà al sorteggio; tali soci avranno diritto a un'ulteriore prelazione sulle quote non acquistate dai soci che hanno rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione.

5. Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore patrimoniale della Società al tempo della cessione; nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo di cessione coi criteri

sopra indicati, si farà ricorso alla clausola arbitrale di cui all'art. 39 del presente Statuto.

6. Nel caso che la prelazione non venisse esercitata con le modalità e nei termini sopra indicati, le quote potranno essere alienate anche a soggetti terzi che abbiano i requisiti richiesti, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella seguente procedura:

6.1. il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote a soggetti terzi per mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, ritenendo che il potenziale acquirente posseda i requisiti necessari per diventare socio, dovrà inviare all'Amministratore Delegato comunicazione contenente gli estremi dell'acquirente, i dati che attestano la copertura economico-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica del richiedente e allegare dichiarazione dello stesso di accettazione dello Statuto sociale;

6.2. l'Amministratore Delegato, entro trenta giorni dalla richiesta del Socio cedente, valuta nell'acquirente l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto e invita l'Assemblea dei soci a pronunciarsi con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale sull'ammissione del nuovo socio;

6.3. l'Assemblea dei soci, se ritiene la sussistenza nel candidato acquirente dei requisiti richiesti e la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali, delibera favorevolmente; se ritiene la non sussistenza dei requisiti richiesti o l'incompatibilità, esprime parere motivato al mancato ingresso del nuovo socio;

6.4. in detto ultimo caso, l'Amministratore Delegato, entro il termine di

sessanta giorni dalla delibera di non ammissione, dovrà indicare al cedente un altro acquirente munito dei requisiti necessari, che svolga attività compatibile con le finalità sociali e disponibile all'acquisto della quota al suo valore patrimoniale al momento della cessione stessa e dare nuovamente corso alla procedura di cui ai commi 6.2, 6.3 e 6.4 del presente articolo, ovvero convocare l'Assemblea straordinaria dei soci per una riduzione del capitale sociale proporzionale alla quota rimasta invenduta.

Articolo 9

Obblighi dei soci

1. Nell'espletamento delle proprie attività, la Società Consortile deve in via preliminare avvalersi dei servizi dei soci, laddove questi siano adeguati, disponibili ed economicamente sostenibili. A parità di condizioni con terzi devono essere privilegiati i servizi offerti dai soci.

2. I soci sono tenuti al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società. Sono altresì tenuti a non diffondere notizie e dati relativi alle attività consortili se non autorizzati e ad astenersi dall'esercizio di attività in concorrenza e/o contrasto con quelle realizzate dalla Società.

Articolo 10

Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, nonché per estinzione, in caso di persona giuridica.

Articolo 11

Decadenza e recesso

1. Decade automaticamente il socio che abbia ceduto tutte le sue quote secondo le modalità previste dall'articolo 8 del presente Statuto.
2. I soci possono recedere nei casi previsti dalla legge o per giuste causa.
3. La dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata all'Amministratore Delegato e inviata a questo con lettera raccomandata a/r o telegramma.
4. Nel caso di recesso volontario il termine di preavviso è di sei mesi.

Articolo 12

Esclusione

1. L'esclusione viene deliberata con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, su parere dell'Amministratore Delegato, dall'Assemblea dei soci, nei confronti del socio che:
 - 1.1. non paghi la quota di partecipazione al capitale;
 - 1.2. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, delle normative interne e delle delibere legalmente adottate dagli organi della Società;
 - 1.3. compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della Società;
 - 1.4. abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora, sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria (legge 3 aprile 1979, n. 95);
 - 1.5. sia subentrato ad altro eventuale socio ditta individuale per successione *mortis causa* giacché la società non continua con gli eredi;

1.6. sia subentrato a eventuale altro socio ditta individuale per trasferimento dell'azienda per atto tra vivi giacché non è ammesso ai sensi dell'art. 2610 del codice civile il subentrare dell'acquirente nella società per acquisto di azienda, tranne che l'assemblea non ritenga, all'unanimità del capitale sociale, con provvedimento motivato, di consentire detta continuazione.

2. Nei casi previsti dal comma 1.1. del presente articolo, il socio inadempiente dovrà essere invitato a mezzo di lettera raccomandata a/r o telegramma a mettersi in regola. L'esclusione potrà aver luogo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si dimostri inadempiente.

3. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari insieme con le motivazioni mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra il socio e la Società in merito ai provvedimenti adottati in tale sede sono demandati, quanto alla loro risoluzione, alle decisioni di un Collegio Arbitrale con le modalità di cui l'art. 39 del presente Statuto.

Articolo 13

Conseguenze del recesso o dell'esclusione di soci

1. In tutti i casi di recesso volontario o di esclusione previsti dal presente Statuto, la quota di partecipazione del socio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri soci.

2. In caso di recesso per i casi previsti dalla legge o per giusta causa, il valore patrimoniale della quota del socio receduto alla data del recesso verrà allo stesso rimborsata o con una proporzionale riduzione del capitale

o con assorbimento della stessa da parte dei restanti soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

3. Il socio non ha diritto al voto nella delibera che riguarda la sua esclusione ed è esclusa ogni possibilità di rimborso della propria quota di partecipazione al capitale sociale.

Articolo 14

Diritti di proprietà - Obblighi di riservatezza

1. La puntuale definizione delle regole per la tutela della proprietà intellettuale sarà oggetto di un apposito regolamento redatto dai soci consorziati.

2. La Società ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività di ricerca svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, potendo eventualmente, in accordo con i soci consorziati, o con il terzo che ha commissionato e pagato l'attività, curare la divulgazione di detti dati, notizie e informazioni, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dalla compagine sociale. Al socio fuoriuscito dalla compagine sociale è inoltre fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, salvo diverso accordo scritto, le conoscenze proprie dei soci aderenti alla società e/o di terzi acquisite nello svolgimento delle attività consortili o da queste derivante.

Articolo 15

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, a eccezione del primo anno che decorre dalla data dell'atto di costituzione al 31 dicembre.

Articolo 16

Organi della Società

1. Gli organi della Società sono:
 - 1.1. l'Assemblea dei soci;
 - 1.2. il Comitato Tecnico - Scientifico;
 - 1.3. l'Amministratore Delegato;
 - 1.4. lo Scientific Project Manager;
 - 1.5. l'Administrative Project Manager;
 - 1.6. il Collegio Sindacale

Articolo 17

L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci effettivi ed elegge nel proprio seno un Presidente e un vice Presidente.

L'Assemblea:

- a. approva il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e il programma di attività predisposti dall'Amministratore delegato, sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico;
- b. approva la relazione dell'Amministratore Delegato sulle attività svolte;
- c. delibera, su proposta dell'Amministratore Delegato, le eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
- d. delibera, su proposta dell'Amministratore Delegato, sull'ammissione di nuovi soci;
- e. delibera sulla quota di partecipazione , su eventuali obblighi particolari previsti per l'ammissione, nonché sulla esclusione dei soci;

f. nomina l'Amministratore Delegato secondo quanto stabilito dal successivo articolo 18;

g. nomina i componenti e il Presidente del Collegio dei Sindaci, nei limiti e secondo le modalità di cui al successivo articolo 30; nomina il Vice-Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico e due dei suoi componenti;

h. delibera il compenso dell'Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale, del Comitato Tecnico-Scientifico, dello Scientific Project Manager e dell'Administrative Project Manager; approva la struttura organizzativa del Consorzio, l'organico del personale, la normativa interna e la struttura organizzativa del Centro di Ricerca, nominando i responsabili su proposta del Presidente;

i. indica gli indirizzi per il trattamento economico del personale del consorzio, dei collaboratori esterni e dei consulenti che, a qualsiasi titolo, prestino opera al Consorzio;

j. delibera su tutti gli altri oggetti che, a norma di legge, competono ad essa, e, a norma di Statuto, sono riservati alla sua competenza, sottoposti al suo esame dall'Amministratore Delegato.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Amministratore Delegato, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.

2. L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

3. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Amministratore Delegato lo ritenga opportuno o lo richieda 1/3 del capitale sociale.

Articolo 18

Modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è convocata a cura dell'Amministratore Delegato mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r o telegramma, messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali relativamente a tali ultimi due sistemi, dovranno entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

L'invio dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma dell'art. 2366 c.c.

4. In caso di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata mediante fax spedito almeno tre giorni prima della data di convocazione e parimenti contenente l'ordine del giorno, l'ora, il giorno e il luogo della convocazione.

Articolo 19

Intervento in Assemblea dei soci

1. Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.

Articolo 20

Rappresentanza in Assemblea dei soci

1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art 2372 c.c.

2. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei soci di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Articolo 21

Presidenza dell'Assemblea dei soci

1. La presidenza dell'Assemblea dei soci compete al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al consigliere anziano. Qualora quest'ultimo non possa o non voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente fra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

2. L'Assemblea dei soci nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare dal verbale,

firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

4. Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 22

Quorum assembleari deliberativi

1. L'Assemblea ordinaria dei soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze di cui ai precedenti articoli in tema di vendita della quota e di esclusione del socio.

2. L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, col voto Favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà de capitale sociale.

Articolo 23

Sistemi di votazione dell'Assemblea dei soci

1. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

2. La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.

Articolo 24

Amministratore Delegato

1. L'Amministratore Delegato esercita tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società e ne ha la rappresentanza legale. Dura in ca-

rica cinque anni e può essere confermato nell'incarico.

Articolo 25

Poteri e funzioni dell'Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato esercita i seguenti poteri e funzioni:

- a. definisce le direttrici di sviluppo della Società, tenendo conto anche delle indicazioni in tal senso fornite dal Comitato Tecnico-Scientifico;
- b. predispone, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico-Scientifico e sottopone annualmente all'Assemblea dei Soci, almeno un mese prima dell'esercizio sociale, i programmi annuali di attività e le relazioni revisionali relative agli strumenti finanziari e organizzativi di attuazione;
- c. predispone nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio di esercizio con la relazione da sottoporre all'Assemblea annuale dei soci;
- d. nomina lo Scientific Project Manager e l'Administrative Project Manager;
- e. propone all'Assemblea dei Soci i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;
- f. delibera le convenzioni, i contratti e in genere tutti gli atti che comportino oneri per il Consorzio;
- g. delibera le assunzioni, le promozioni e il licenziamento del personale secondo il disposto dell'art. 32;

- h. esamina le domande di ammissione di nuovi soci, proponendone all'Assemblea l'accettazione, nonché la quota di partecipazione e gli eventuali obblighi particolari per gli stessi;
- i. prende atto della dichiarazione di recesso dei consorziati, dandone comunicazione all'Assemblea;
- j. propone eventuali modifiche al presente Statuto;
- k. delibera in materia di prestazioni da fornire ai consorziati e ai terzi, determinandone le modalità.

L'Amministratore Delegato delibera, inoltre, su tutte le materie e le problematiche che non siano espressamente riservate alla competenza di altri Organi del Consorzio.

L' Amministratore Delegato acquisisce il parere del Comitato Tecnico - Scientifico, oltre che nei casi specificamente indicati nel presente Statuto, sui piani di attività e sulle relazioni conclusive di cui ai punti precedenti.

Articolo 26

Comitato Tecnico – Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo con funzione consultiva dell'Amministratore Delegato nella definizione delle linee di indirizzo scientifico e tecnologico, nella valutazione e monitoraggio delle attività di ricerca svolte.

Il Comitato Tecnico scientifico collabora con l'Amministratore Delegato nella preparazione del programma di attività annuale e della relazione sulla attività svolta.

Il Comitato Tecnico Scientifico viene eletto dall'Assemblea tra personalità

di alta professionalità e cultura; esso è composto da tre a cinque membri – incluso lo Scientific Project Manager che lo presiede - che restano in carica cinque anni; sono rieleggibili e possono essere revocati in qualsiasi momento con voto a maggioranza dei Soci.

Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato dall'Amministratore Delegato almeno una volta l'anno.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Per la validità dei pareri e delle proposte è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto dello Scientific Project Manager. L'amministratore Delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico.

Articolo 27

Scientific Project Manager

Lo Scientific Project Manager è l'organo di gestione scientifica del Consorzio. È nominato dall'Amministratore Delegato e dura in carica per cinque anni.

Lo Scientific Project Manager

- a. è responsabile della promozione, programmazione, coordinamento, attuazione e gestione della ricerca e innovazione, nonché delle attività didattiche, formative ed informative;
- b. gestisce il relativo budget, concordato annualmente con l'Amministratore Delegato;
- c. partecipa, con voto consultivo, di cui deve farsi menzione nel verbale delle deliberazioni, alle sedute dell'Assemblea dei soci;

- d. presiede il Comitato Tecnico Scientifico;
- e. propone all'Assemblea dei Soci l'attivazione di specifiche strutture interne, di Osservatori permanenti, di Comitati Tecnici;
- f. garantisce il supporto tecnico - scientifico alle attività degli altri Organi del Consorzio, ed esercita le ulteriori prerogative assegnategli dall'Amministratore Delegato;
- g. cura gli opportuni contatti con organi ed enti, utili al fine dell'espletamento delle attività scientifico-culturali del Consorzio;
- h. è responsabile della divulgazione dei risultati scientifici e quant'altro correlato del Consorzio.

La prima nomina dello Scientific Project Manager Presidente avviene nell'Atto Costitutivo.

Articolo 28

Administrative Project Manager

L'Administrative Project Manager è l'organo di gestione amministrativo - contabile del Consorzio. È nominato dall'Amministratore Delegato e dura in carica per cinque anni.

L'Administrative Project Manager

- a. coadiuva e supporta l'Amministratore delegato sotto il profilo amministrativo, contabile, gestionale e logistico;
- b. gestisce il relativo budget, concordato annualmente con l'Amministratore Delegato;
- c. coordina e dirige le attività amministrative, contabili e finanziarie del consorzio, adottando tutti i provvedimenti necessari per massimizzare il

trasferimento tecnologico e delle conoscenze verso il sistema produttivo e le imprese e ne cura i rapporti;

d. è responsabile della tutela delle proprietà intellettuali prodotte dal Consorzio;

e. predisporre di concerto con lo Scientific Project Manager il business plan della Società nell'ottica dell'autofinanziamento esplicitata all'articolo 7, nonché le relazioni annuali e le rendicontazioni che trasmette all'amministratore Delegato per la relativa predisposizione per l'Assemblea dei Soci;

f. cura la gestione patrimoniale del Consorzio;

g. individua le possibili fonti di finanziamento, pubbliche e private, e monitorizza i relativi flussi finanziari;

h. partecipa, con voto consultivo, alle sedute dell'Assemblea dei soci.

L'Administrative Project Manager esercita tutte le ulteriori prerogative attribuitegli in base a deleghe e/o mandati specifici conferitegli dall'amministratore Delegato.

La prima nomina dell'Administrative Project Manager Presidente avviene nell'Atto Costitutivo.

Articolo 29

Compensi degli amministratori

1. Al membri del Comitato Tecnico Scientifico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'Assemblea dei soci può inoltre assegnare loro un'indennità annuale.

2. All'Amministratore Delegato spetta un compenso annuo stabilito dal-

l'Assemblea dei Soci, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione delle funzioni svolte.

Articolo 30

Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale deve essere nominato nel caso previsto dall'art. 2488 del codice civile e, qualora venga deliberata la sua istituzione, dall'Assemblea dei soci. Esso sarà composto di tre membri effettivi, di cui uno funge da Presidente, e due supplenti.

2. I sindaci, effettivi e supplenti, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

3. Il Collegio dei Sindaci

- verifica l'andamento amministrativo della Società;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; a tal fine l'Amministratore Delegato è tenuto a trasmettere al Collegio dei Sindaci relazioni sull'attività svolta ed il bilancio di esercizio almeno quindici giorni prima dell'Assemblea dei Soci convocata per la loro approvazione;
- vigila sull'osservanza dello statuto e della legge;
- esamina ed esprime pareri sul bilancio di previsione e sul bilancio di esercizio;
- redige relazione sui risultati di gestione.

I sindaci assumono collegialmente le loro determinazioni da trascriversi in apposito registro ed esercitano individualmente le proprie funzioni di controllo solo su delega collegiale.

Essi possono intervenire, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e riferiscono al Presidente ogni irregolarità rilevata.

Articolo 31

Prestazioni di servizio

1. Il corrispettivo delle prestazioni rese dalla Società sarà oggetto di appositi tariffari stabiliti dall'Amministratore Delegato, con differenziazione di valutazione tra prestazioni rese a terzi e prestazioni rese a soci.

Articolo 32

Risorse umane

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Società potrà avvalersi di personale dei soci, nelle forme previste dalla legge.

2. La Società si avvale altresì del lavoro prestato dal personale nell'ambito dell'organico debitamente approvato dall'Assemblea dei Soci.

3. Salvo quanto disposto dal comma successivo, l'assunzione del personale avviene nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti in materia dalla normativa vigente.

4. Per il personale a cui sia richiesta un'elevata specializzazione professionale, la Società potrà procedere ad assunzione diretta con motivato provvedimento dell'Amministratore Delegato, sentito il Comitato Tecnico - Scientifico.

5. I rapporti di lavoro del personale sono regolati dalla disciplina dell'impiego privato.

6. L'Assemblea dei Soci provvederà con propria deliberazione al recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile alla Società

tenendo conto del contesto operativo al quale si rifanno, in prevalenza, le attività da esso svolte sia dell'area sanitaria e/o della ricerca.

La progressione di carriera e professionale dei dipendenti dovrà essere ispirata a principi di professionalità secondo criteri predeterminati.

Articolo 33

Utili

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

1.1. Il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

1.2. il 10% (dieci per cento) è destinato a progetti di ricerca, anche in presenza di fonti di finanziamento;

1.3. il rimanente verrà utilizzato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, esclusa in ogni caso la distribuzione ai soci, tassativamente vietata.

Articolo 34

Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

2. La Società consortile si scioglie:

2.1. per il decorso del tempo stabilito per la durata;

2.2. per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;

2.3. per deliberazione motivata dell'Assemblea, presa con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale;

2.4. negli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 35

Finanziamento dei soci

1. I finanziamenti dei soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio, ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

2. I finanziamenti concessi dai soci sono a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c., salva diversa disposizione per iscritto.

3. I versamenti dei soci in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi.

Articolo 36

Responsabilità verso i terzi

1. Di tutte le obbligazioni assunte, la Società consortile risponderà soltanto con il proprio patrimonio.

Articolo 37

Rinvio

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si

fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Articolo 38

Modifiche statutarie

1. Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dall'Amministratore Delegato e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci. La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 39

Clausola arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Amministratore Delegato, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati rispettivamente da ciascuna parte, ed il terzo, con funzione di Presidente del Collegio, d'accordo tra le parti, o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale nella cui Circostrizione ha sede la società.

2. Gli arbitri decideranno secondo (le norme di diritto) equità, osservando le regole di procedura.

3. Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003.